

Traduzione

## **Convenzione doganale concernente le agevolazioni per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni analoghe**

Conclusa a Bruxelles l'8 giugno 1961

Approvata dall'Assemblea federale il 7 marzo 1963<sup>1</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 aprile 1963

Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

(Stato 29 gennaio 2020)

---

Preambolo

*I Governi firmatari della presente Convenzione,*

Riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e col concorso della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (C.E.E.) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),

Considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale e delle altre cerchie interessate,

Desiderosi di agevolare la presentazione di merci a esposizioni, fiere, congressi o altre manifestazioni analoghe di carattere commerciale, tecnico, religioso, educativo, scientifico, culturale o filantropico,

Persuasi che l'adozione d'un ordinamento, generale concernente il trattamento doganale di dette merci rechi vantaggi sostanziali al commercio internazionale favorendo lo scambio di idee e conoscenze,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Capo I Definizioni**

#### **Art. 1**

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

(a) «manifestazioni»:

1. le esposizioni, fiere, saloni mostre e rassegne analoghe del commercio, industria agricola e artigianato;
2. le esposizioni o manifestazioni indette principalmente a scopo filantropico;

RU 1963 482; FF 1962 II 1177 ediz. ted. 1161 ediz. franc.

<sup>1</sup> Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU 1963 459).

3. le esposizioni o manifestazioni indette a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o per agevolare l'intesa tra i vari popoli;
4. le riunioni dei rappresentanti delle organizzazioni o dei gruppi internazionali;
5. le cerimonie e le manifestazioni ufficiali o commemorative;

eccettuate le esposizioni private in negozi o locali commerciali per promuovere la vendita di merci estere;

- (b) «diritti d'importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell'importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d'importazione;
- (c) «ammissione temporanea» l'importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l'onere della riesportazione;
- (d) «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale istituito dalla Convenzione del 15 dicembre 1950<sup>2</sup>;
- (e) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

## Capo II Ammissione temporanea

### Art. 2

1. L'ammissione temporanea è concessa per:

- (a) le merci da esporre o da presentare a manifestazioni;
- (b) le merci che servono a presentare i prodotti stranieri in una manifestazione, come:
  - (i) l'occorrente per eseguire dimostrazioni con macchine e apparecchi stranieri;
  - (ii) il materiale da costruzione e decorativo, compreso l'impianto elettrico per gli stand provvisori degli espositori stranieri;
  - (iii) il materiale pubblicitario e dimostrativo manifestamente destinato alla pubblicità delle merci straniere esposte, come registrazioni, pellicole cinematografiche e diapositive nonché le apparecchiature per utilizzarli;
- (c) il materiale – compresi gli apparecchi di traduzione e di registrazione e le pellicole cinematografiche di carattere educativo, scientifico o culturale – impiegato per riunioni, conferenze e congressi internazionali.

<sup>2</sup> RS 0.631.121.2

2. Le agevolazioni di cui al numero 1, sono concesse alla condizione che:
- (a) le merci siano identificabili all'atto della riesportazione;
  - (b) il numero e la quantità d'articoli identici importati sia adeguato allo scopo;
  - (c) le autorità doganali del paese che accorda l'importazione temporanea giudichino adempite le condizioni poste dalla presente Convenzione.

### **Art. 3**

Fintanto che beneficiano delle agevolzze previste nella presente Convenzione, le merci ammesse all'importazione temporanea non possono essere:

- (a) prestate, affittate o altrimenti impiegate contro remunerazione;
- (b) trasportate fuori dal luogo della manifestazione.

### **Art. 4**

1. Le merci ammesse temporaneamente devono essere riesportate entro sei mesi dalla data d'importazione. Tuttavia le autorità doganali del paese che accorda l'importazione possono, tenuto conto delle circostanze e in particolare della durata e del genere della manifestazione, ordinare la riduzione del periodo di ammissione temporanea fino ad un mese dopo la chiusura della manifestazione.

2. Le autorità doganali possono derogare alle disposizioni del capoverso 1 permettendo che la merce importata temporaneamente e destinata ad essere esposta o impiegata in un'altra manifestazione nello stesso paese, vi rimanga, semprechè siano adempite le condizioni previste dalle leggi o da altre prescrizioni di questo paese e la riesportazione avvenga al più tardi entro un anno dalla data d'importazione.

3. Se esistono motivi validi, le autorità doganali possono, nei limiti previsti dalle legge e i regolamenti in vigore nel paese d'importazione temporanea, concedere dei periodi più lunghi di quelli stabiliti ai numeri 1 e 2 oppure prorogare il termine iniziale.

4. L'obbligo di riesportare la merce ammessa temporaneamente è sospeso fintanto che questa, in seguito a pignoramento, non però promosso da parte di privati, non può essere riesportata.

### **Art. 5**

1. Nonostante l'obbligo della riesportazione previsto, questa non sarà richiesta, se la merce è facilmente deperibile, di scarso valore oppure gravemente danneggiata, purché, conformemente alle disposizioni delle autorità doganali:

- (a) sia assoggettata ai diritti e tasse d'importazione pertinenti;
- (b) sia abbandonata, franca da ogni spesa, al fisco del paese d'importazione temporanea, oppure

- (c) sia distrutta sotto vigilanza ufficiale e non a spese del fisco del paese d'importazione temporanea.
2. Invece di essere riesportata, la merce può subire altra destinazione e segnatamente essere consumata nel paese, semprechè siano adempiute le condizioni e le formalità che le leggi e i regolamenti del paese d'importazione temporanea prescrivono per l'importazione diretta della stessa merce.

### Capo III

### Liberazione dal pagamento dei dazi d'importazione

#### Art. 6

1. Salvo che sia stata notificata una riserva giusta l'Articolo 23 della presente Convenzione, non sono riscossi i dazi né sono applicati i divieti e le limitazioni d'importazione e tanto meno non è richiesta la riesportazione in caso d'ammissione temporanea, per le merci seguenti:

- (a) piccoli campioni, compresi i provini di alimenti e bevande, che rappresentano merci straniere esposte in una manifestazione e che sono stati importati come tali oppure siano ricavati sul posto della manifestazione da merci importate alla rinfusa, semprechè:
- (i) sia la fornitura dall'estero sia la distribuzione ad uso personale durante la manifestazione avvengano gratuitamente;
  - (ii) detti prodotti siano identificabili come campioni pubblicitari di esiguo valore;
  - (iii) non siano commerciabili oppure siano almeno confezionati in imballaggi notevolmente più ridotti di quelli comuni destinati alla vendita al minuto;
  - (iv) se non imballati, giusta la lettera precedente, e trattandosi di provini alimentari o di bevande, siano consumati sul luogo della manifestazione; e
  - (v) le autorità doganali del paese d'importazione considerino che il quantitativo della merce e il suo valore siano adeguati al genere della manifestazione come anche al numero dei visitatori e alla importanza circa la partecipazione dell'espositore interessato;
- (b) merci importate esclusivamente per dimostrazione oppure che servono alla dimostrazione di macchine e apparecchi stranieri presentati alla manifestazione, semprechè dette merci vadano consunte o distrutte nel corso della dimostrazione e il loro valore complessivo come anche la quantità siano adeguati al genere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza circa la partecipazione dell'espositore interessato;
- (c) prodotti di esiguo valore (pitture, vernici, tappezzerie) usati nella costruzione, decorazione e installazione degli stand provvisori;
- (d) stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari (illustrati e no) e le fotografie non incorniciate, destinati alle pubblicità per le merci estere esposte alla manifestazione, purché:

- (i) sia la fornitura dall'estero sia la distribuzione al pubblico durante la manifestazione avvengano gratuitamente;
- (ii) le autorità doganali del paese d'importazione considerino che il quantitativo della merce e il suo valore siano adeguati al genere della manifestazione come anche al numero dei visitatori e alla importanza circa la partecipazione dell'espositore interessato.

2. Le disposizioni del numero precedente non sono applicabili alle bevande alcoliche, ai tabacchi e ai combustibili.

#### **Art. 7**

Gli incarti, gli archivi, i moduli e le altre documentazioni impiegati in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali sono esentati dai diritti d'importazione e non sottostanno né a limitazione né a divieto d'importazione.

### **Capo IV**

#### **Riduzione delle formalità**

#### **Art. 8**

Ciascuna Parte Contraente riduce al minimo le formalità doganali concernenti le agevolazioni previste nella presente Convenzione e ne pubblica al più presto i regolamenti.

#### **Art. 9**

1. Ove una Parte Contraente richieda una garanzia circa l'adempimento delle condizioni imposte per beneficiare delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, l'importo di detta garanzia non deve superare di più del 10 % quello concernente i diritti d'importazione.

2. Tuttavia detta Parte cercherà di accettare, ogni qualvolta sia possibile, che alla singola garanzia sia sostituita quella complessiva fornita dagli organizzatori o da altre persone riconosciute dalle autorità doganali.

#### **Art. 10**

1. Sia all'entrata sia all'uscita, le operazioni di accertamento e di sdoganamento delle merci presentate o impiegate in una manifestazione, devono, ogni qualvolta ciò sia possibile, essere svolte sul luogo della stessa.

2. Per tale scopo ciascuna Parte Contraente cercherà, tenuto conto dell'importanza della manifestazione, di aprire, per un periodo adeguato, un ufficio doganale sul luogo della stessa.

3. La riesportazione delle merci temporaneamente ammesse può avvenire in una o più volte attraverso qualsiasi ufficio doganale, anche diverso da quello d'importazione, purché esso sia aperto a queste operazioni e l'importatore non si sia impegnato, per usufruire della procedura ridotta, di riesportare la merce attraverso il medesimo ufficio doganale.

## **Capo V**

### **Disposizioni varie**

#### **Art. 11**

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai prodotti ricavati durante la manifestazione per la dimostrazione di macchine e apparecchi esposti.

#### **Art. 12**

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolzze minime e non menomano l'applicazione delle ulteriori agevolzze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

#### **Art. 13**

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l'applicazione della presente Convenzione come un solo territorio.

#### **Art. 14**

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all'applicazione

- (a) delle disposizioni, non doganali, nazionali o convenzionali che concernono l'organizzazione di manifestazioni;
- (b) di restrizioni, divieti e controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d'ordine veterinario, fitopatologico o concernenti la protezione dei brevetti, marchi di fabbrica o diritti d'autore.

#### **Art. 15**

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegua, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d'importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l'infrazione è stata commessa, e il pagamento dei diritti d'importazione esigibili.

---

## Capo VI

### Clausole finali

#### Art. 16

1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d'applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi.
2. Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo, salvo altra decisione delle Parti, presso la sede di detto Consiglio.
3. L'assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.
4. L'assemblea è in numero quando la maggioranza delle Parti è rappresentata.

#### Art. 17

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti riunitesi come previsto nell'Articolo 16, che l'esamineranno ed esprimeranno i loro pareri al fine di ricomporla.
3. Le Parti in litigio possono convenire a priori d'accettare i pareri delle Parti Contraenti.

#### Art. 18

1. Ciascuno Stato membro del Consiglio o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure delle sue istituzioni speciali, può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:
  - (a) firmandola, senza riserva di ratificazione;
  - (b) ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
  - (c) aderendovi.
2. La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 marzo 1962, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio, per i Governi degli Stati di cui al numero 1. Dopo tale data essa è aperta alla loro adesione.
3. Nel caso di cui al numero 1, lettera (b), la Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
4. Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle Parti Contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1,

può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

5. Gli strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.

#### **Art. 19**

1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell'Articolo 18, l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento.

#### **Art. 20**

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall'entrata in vigore, stabilita conformemente all'Articolo 19.

2. La disdetta deve essere notificata mediante strumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.

3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l'istrumento.

#### **Art. 21**

1. Le Parti Contraenti, riunite come previsto nell'Articolo 16, possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ogni disegno d'emendamento è comunicato dal Segretario del Consiglio a tutte le Parti Contraenti, a tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite e all'UNESCO.

3. Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d'emendamento, ogni Parte Contraente può far presente al Segretario del Consiglio:

- (a) che essa ha delle obiezioni circa l'emendamento proposto;
- (b) che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d'accettazione.

4. Finché una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero fare obiezione all'emendamento proposto.

5. L'obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell'emendamento.

6. Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l'emendamento è considerato accettato:

- (a) alla scadenza del termine indicato al numero 3;
- (b) se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:
  - (i) sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l'accettazione al Segretario del Consiglio, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3;
  - (ii) la scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.

7. Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d'accettazione.

8. Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d'emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono l'obiezione o fecero riserva.

9. Ciascuno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell'istrumento.

## **Art. 22**

1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d'adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio, che la Convenzione è applicabile all'insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell'entrata in vigore della Convenzione per detto paese.

2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all'Articolo 20.

## **Art. 23**

1. Ogni Parte Contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell'aderirvi o ancora dopo, notificare al Segretario del Consiglio che non si considera vincolata all'Articolo 6, numero 1, lettera (a). Nella notificazione, che entra in vigore il novantesimo giorno dal recapito, devono essere indicate le merci per cui è fatta questa riserva.

2. Le altre Parti Contraenti non sono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 6, numero 1, lettera (a), verso quella Parte che ne abbia fatto riserva e per le merci specificate nella notificazione.

3. Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.

4. Non è ammessa alcun'altra riserva circa la presente Convenzione.

#### **Art. 24**

Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite:

- (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l'Articolo 18;
- (b) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'Articolo 19;
- (c) le disdette secondo l'articolo 20;
- (d) l'accettazione e l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente all'Articolo 21;
- (e) le notificazioni ricevute secondo l'Articolo 22;
- (f) le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l'Articolo 23, numeri 1 e 3, come anche la data dell'entrata in vigore o della levata delle riserve.

#### **Art. 25**

Giusta l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite<sup>3</sup>, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

*In fede di che*, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1961, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i Paesi di cui all'Articolo 18 numero 1.

*(Seguono le firme)*

## Campo d'applicazione il 29 gennaio 2020<sup>4</sup>

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	31 ottobre	1988 A	31 gennaio	1989
Australia	20 dicembre	1962	21 marzo	1963
Austria	20 settembre	1962	21 dicembre	1962
Bahrein	24 gennaio	1997 A	24 aprile	1997
Belgio	6 luglio	1967 A	6 ottobre	1967
Bulgaria	31 luglio	1964 A	1° novembre	1964
Cambogia	20 febbraio	1963 A	21 maggio	1963
Cina	27 agosto	1993 A	25 novembre	1993
Hong Kong <sup>a</sup>	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Cipro	15 dicembre	1972 A	15 marzo	1973
Corea (Sud)	21 ottobre	1975 A	21 gennaio	1976
Croazia	29 settembre	1994 A	29 dicembre	1994
Cuba	2 maggio	1962	3 agosto	1962
Côte d'Ivoire*	2 giugno	1978 A	2 settembre	1978
Danimarca*	14 aprile	1965	15 luglio	1965
Egitto	25 marzo	1963 A	26 giugno	1963
Finlandia	1° agosto	1964 A	2 novembre	1964
Francia	22 giugno	1964	23 settembre	1964
Germania	9 giugno	1967	9 settembre	1967
Giappone	1° agosto	1973 A	1° novembre	1973
Grecia	19 luglio	1962 A	20 ottobre	1962
India*	20 giugno	1988 A	20 settembre	1988
Iran	16 aprile	1968	16 luglio	1968
Irlanda	15 aprile	1965 A	16 luglio	1965
Islanda	8 dicembre	1970 A	8 marzo	1971
Israele	16 dicembre	1964 A	17 marzo	1965
Italia*	9 novembre	1963	10 febbraio	1964
Lesotho	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Libano	11 dicembre	1979 A	11 marzo	1980
Liechtenstein			31 luglio	1963
Lussemburgo	16 febbraio	1971 A	16 maggio	1971
Macedonia del Nord	3 aprile	1996 A	2 luglio	1996
Madagascar	12 aprile	1962 A	13 luglio	1962
Mali	3 marzo	1989 A	3 giugno	1989
Malta*	11 maggio	1988 A	11 agosto	1988
Marocco	16 novembre	1962 A	17 febbraio	1963
Messico	13 novembre	2000 A	14 febbraio	2001

<sup>4</sup> RU 1963 482, 1974 1633, 1982 1255, 1989 386, 1991 2215, 2005 1219 e 2020 443.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Niger	14 marzo	1962	13 luglio	1962
Norvegia	23 settembre	1963 A	24 dicembre	1963
Nuova Zelanda	17 maggio	1977 A	15 agosto	1977
Paesi Bassi	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Aruba	19 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Curaçao	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Sint Maarten	17 gennaio	1964 A	18 aprile	1964
Polonia	19 luglio	1969 A	19 ottobre	1969
Portogallo	31 marzo	1962	13 luglio	1962
Regno Unito	25 marzo	1963	26 giugno	1963
Guernesey	25 marzo	1963 A	26 giugno	1963
Isola di Man	25 marzo	1963 A	26 giugno	1963
Jersey	25 marzo	1963 A	26 giugno	1963
Rep. Centrafricana	1° aprile	1962 A	13 luglio	1962
Repubblica Ceca	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	12 dicembre	1962 A	13 marzo	1963
Romania	15 gennaio	1964 A	16 aprile	1964
Serbia	27 dicembre	2001 A	27 marzo	2002
Slovacchia	5 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	23 novembre	1992 A	23 febbraio	1993
Spagna	11 febbraio	1963	12 maggio	1963
Sri Lanka	14 luglio	1981 A	14 ottobre	1981
Sudafrica	28 settembre	1971 A	28 dicembre	1971
Sudan*	28 maggio	1974 A	28 agosto	1974
Svezia	19 marzo	1964	20 giugno	1964
Svizzera*	30 aprile	1963	31 luglio	1963
Thailandia	30 settembre	1994 A	30 dicembre	1994
Trinidad e Tobago	5 gennaio	1981 A	5 aprile	1981
Tunisia	21 aprile	1972 A	21 luglio	1972
Turchia*	23 agosto	1974	23 novembre	1974
Uganda	11 luglio	1989 A	11 ottobre	1989
Ungheria	4 febbraio	1963 A	5 maggio	1963

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati all'indirizzo Internet dell' Organisation mondiale des douanes: [www.wcoomd.org/](http://www.wcoomd.org/) > Français > A notre propos > Conventions et Accords, o ottenute alla Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari internazionali, 3003 Berna.

<sup>a</sup> Dal 14 mar. 1974 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Agevolezze per l'importazione di merci da esporre  
o impiegare in esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni analoghe.  
Conv. doganale

---

**0.631.244.56**

## **Riserve e dichiarazioni**

### **Svizzera**

La Convenzione s'applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale.

